

# Detrazioni IRPEF per gli interventi di riqualificazione energetica

di [Sandro Cerato](#)

Publicato il 6 Settembre 2012

analisi degli effetti dell'agevolazione IRPEF sui lavori di riqualificazione energetica effettuati nel periodo d'imposta 2012

L'art. 4, c. 4, del D.L. 6.12.2011, n. 201, aveva disposto la **proroga fino al 31 dicembre 2012** delle detrazioni Irpef/Ires spettanti a fronte delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica per le quali spetta l'agevolazione nella misura del 55%. Tale proroga era funzionale al successivo inserimento della disciplina del 55% nell'ambito dell'art. 16-bis del TUIR, in cui, quale disposizione a regime, si disciplina la detrazione Irpef del 36%, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

A tale proposito, la **lettera h dell'articolo 16-bis del TUIR** dispone che la detrazione del 36% spetta per gli interventi *“relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia”*. In merito a tale disposizione, è opportuno osservare che:

- da un lato **restringe l'ambito applicativo** della precedente detrazione del 55%, sia per la percentuale di detrazione stessa, sia per quanto riguarda i soggetti interessati, che saranno solo quelli Irpef;
- dall'altro, sotto il profilo degli **interventi agevolati**, la nuova fattispecie normativa, come si desume dalla sua lettura, è certamente più ampia rispetto al passato, in quanto si fa generico riferimento, come visto, *“alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia”*. Ad esempio, l'installazione di pannelli fotovoltaici può certamente ricadere nell'alveo dell'art. 16-bis, lett. h), ma non ricadeva nell'ambito applicativo della “vecchia” detrazione del 55%.

Nel descritto contesto normativo, l'art. 11, c. 3, del D.L. 83/2012 anticipa gli effetti dell'applicazione dell'art. 16-bis, lett. h, del TUIR, in origine previsti dal 1° gennaio 2013, già a decorrere dall'anno 2012 (potenziate pro-tempore al 50%). Nel contempo, come si è visto, il precedente comma 2 dell'articolo 11 **proroga al 30 giugno 2013** la

possibilità di fruire dell'agevolazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica, ragion per cui si realizza un potenziale conflitto tra le disposizioni in esame. Posto che le **due agevolazioni non sono cumulabili tra loro**, il contribuente è chiamato ad operare una scelta, che sarà basata sulla convenienza, tenendo conto che:

- la proroga al 30 giugno 2013 dell'agevolazione del 55% nella misura "piena" è certamente rilevante, in quanto i tetti di spesa sono consistenti, fermi restando i necessari adempimenti;
- l'aumento al 50% della misura della detrazione Irpef del 36% rende la stessa più appetibile, sia pure inferiore di 5 punti percentuali, tenendo tuttavia conto dei minori adempimenti che sono richiesti per la fruizione della detrazione in esame rispetto a quella del 55%.

Proprio in relazione agli **adempimenti**, se da un lato è oggettivo il fatto che gli adempimenti per la fruizione della detrazione del 55% sono più articolati, dall'altro sarà necessario attendere del tempo per formulare una valutazione più definitiva in tal senso. Infatti, l'art. 16-bis, lett. h), del TUIR, stabilisce infatti che le opere agevolabili *"possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia"*. In relazione a tale disposizione, diventa ora importante conoscere il pensiero dell'Agenzia delle Entrate, poiché l'anticipo di tale disposizione al 2012 (e potenziata al 50%) deve porre il contribuente nelle condizioni

di poter scegliere l'agevolazione più conveniente e meno onerosa in termini di adempimenti.

6 settembre 2012

Sandro Cerato